

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

**OGGETTO:** - Presa atto convenzione tirocinio di formazione ed orientamento con l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Crotona.

L'anno duemiladieci il giorno 06 MAG. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotona.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

**VISTA** l'istanza avanzata dall'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Crotona, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, ai propri iscritti, il tirocinio formativo e di orientamento di conoscenza diretta del mondo del lavoro, correlato alla realizzazione del progetto "Work Experiences";

**RILEVATO** che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

**SU** conforme proposta del Responsabile dell'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

**ACCOGLIRE** l'istanza avanzata dall'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Crotona, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, ai propri iscritti, il tirocinio formativo e di orientamento di conoscenza diretta del mondo del lavoro, correlato alla realizzazione del progetto "Work Experiences";

**APPROVARE** e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;  
**TRASMETTERE** il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

---

Il Responsabile del Procedimento: *Carlo Letto*

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: *[Signature]*

Il Direttore Amministrativo: *[Signature]*

Il Direttore Sanitario: *[Signature]*


Il Direttore Generale: *[Signature]*

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Segreteria Generale  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 10 MAG. 2010 con prot. n. 183 del 10 MAG. 2010 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to Giuseppe Mancuso*  
*[Signature]*

Il Dirigente dell'Ufficio  
*F.to Giorgio Vincenzo Maccari*  
*[Signature]*



**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  
ONLUS  
SEZIONE PROVINCIALE CROTONE**

**CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**TRA**

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti U.I.C.I. - Onlus Sezione Provinciale di Crotone con sede in Crotone (KR) C.F. 91012800792, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente Cav. Francesco Scicchitano nato a Crotone (KR) il 02 marzo 1954, domiciliato per la carica in Via M. Nicoletta, 77 a Crotone;

**E**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.

**Articolo 1**

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti inseriti in un progetto per la realizzazione di Work - Experiences a favore di disabili visivi d'ora in poi denominati "tirocinanti" su proposta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Crotone ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

**Articolo 2**

La durata del tirocinio sarà fissata tra un minimo di 80 ore e un massimo di 200 ore da realizzarsi in un periodo massimo di 4 mesi.


L'attività dello stagista, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento dello stage l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un Responsabile Aziendale.

Per ciascuno stagista inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:

- il nominativo dello stagista;
- i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
- le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;

Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed



**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  
ONLUS  
SEZIONE PROVINCIALE CROTONE**

attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si impegna a regolarizzare tale incarico con riguardo anche alle eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria, che come tali non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente interessato.

**Articolo 3**

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, fornita dal Soggetto Ospitante che all'uopo si impegna a garantire l'utilizzo del servizio Guardaroba e Lavanderia alle stesse modalità previste per i dipendenti.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

**Articolo 4**

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.


In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

**Articolo 5**

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile Aziendale si impegna a:

- dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati;



**UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  
ONLUS  
SEZIONE PROVINCIALE CROTONE**

- Inoltrare al Soggetto Promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

**Articolo 6**

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

**Articolo 7**

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

**Articolo 8**

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

**Articolo 9**

La presente convenzione redatta in triplice copia, su carta intestata del Soggetto Promotore, è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DRP 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Articolo 10**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotona, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

**Articolo 11**

La presente Convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le Parti.

**Articolo 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Crotone lì, \_\_\_\_\_

Il Presidente  
U.I.C.I. Sezione Prov.le di Crotona  
Cav. Francesco Scicchitano

Il Direttore Generale  
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona  
Dott. Vincenzo Domenico Scuteri